DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1976

che istituisce un comitato consultivo veterinario

(76/559/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che alla Commissione interessano i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posti dall'armonizzazione delle legislazioni in campo veterinario ;

considerando che il Comitato economico e sociale ha dichiarato in una relazione trasmessa il 24 maggio 1972 « che sarebbe quanto mai auspicabile che venisse creato, come già nel quadro dell'organizzazione dei mercati agricoli, accanto al comitato permanente per i prodotti alimentari e al comitato veterinario permanente, un comitato consultivo composto di rappresentanti delle varie categorie economiche e sociali » ;

considerando che tutte le professioni direttamente interessate all'armonizzazione delle legislazioni veterinarie, nonché i consumatori, devono poter partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione ;

considerando che le associazioni professionali dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dei lavoratori e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo veterinario, in appresso denominato comitato.

2. Il comitato è composto di rappresentanti di organizzazioni dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei lavoratori, dei consumatori e della Federazione dei veterinari della Comunità economica europea.

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'armonizzazione delle legislazioni veterinarie.

2. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il comitato medesimo su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto.

Il presidente agisce in tal senso particolarmente su richiesta di una delle categorie che compongono il comitato.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di 14 membri permanenti e, al massimo, di 24 membri non permanenti.

2. I seggi dei membri permanenti sono attribuiti come segue :

— due ai produttori agricoli,
— due alle cooperative agricole,
— due all'industria,
— due al commercio,
— due ai lavoratori,
— due ai consumatori.

3. Due seggi di membri permanenti sono inoltre attribuiti a rappresentanti dell'organizzazione professionale dei veterinari, costituita a livello comunitario.

4. Ciascun settore economico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può designare, al massimo, 4 membri non permanenti.

Articolo 4

1. I membri permanenti del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta dei seguenti organismi :

— per i seggi attribuiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 :

produttori agricoli :

Comitato delle organizzazioni professionali della Comunità economica europea (COPA) ;

cooperative agricole :

Comitato generale della cooperazione agricola della Comunità economica europea (COGECA) ;

industria :

Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE) ;

commercio :

Comitato delle organizzazioni commerciali dei paesi della Comunità economica europea (COCCEE) ;

lavoratori :

Confederazione europea dei sindacati (CESA) ;

consumatori :

Comitato consultivo dei consumatori, istituito con decisione della Commissione del 25 settembre 1973 ;

— per i seggi attribuiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 :

Federazione dei veterinari della Comunità economica europea.

2. Per ogni seggio i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

3. Gli organismi indicati al paragrafo 1, primo trattino, del presente articolo propongono alla Commissione, a mezzo lettera inviata al segretariato quale è definito all'articolo 9, paragrafo 3, almeno 8 giorni prima di ciascuna riunione, gli altri loro rappresentanti in seno al comitato.

Articolo 5

1. I membri permanenti del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri permanenti del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro permanente scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato.

Il mandato di un membro permanente può altresì essere revocato se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito. In tal caso si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

2. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri permanenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

1. Il presidente del comitato e i due vicepresidenti sono scelti per la durata di tre anni fra i membri permanenti e vengono designati da questi ultimi.

2. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri permanenti presenti, per il primo scrutinio, e a maggioranza dei membri permanenti presenti, per gli scrutini successivi.

3. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche oppure tra quelli della organizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo trattino, alle quali non appartiene il presidente. Il comitato può designare altri membri a far parte dell'ufficio di presidenza, seguendo la medesima procedura. In tal caso, l'ufficio di presidenza comprende, oltre al presidente, un rappresentante al massimo di ciascuna categoria economica rappresentata in seno al comitato.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del comitato.

Articolo 7

Il presidente può invitare ad assistere ai lavori del comitato e dei gruppi di lavoro, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su una delle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

Il comitato può costituire gruppi di lavoro, incaricati di riferirgli sulle materie da esso stabilite.

Articolo 9

1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 10

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale esso dovrà essere espresso.

Le posizioni sostenute dalle categorie rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio e al comitato veterinario permanente, dietro richiesta di questi ultimi.

Articolo 11

Fatto salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i partecipanti alle riunioni del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione li avverta che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 1976.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione